



Sent. 181/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai seguenti Magistrati:

dott. Tommaso Miele Presidente

Dott.ssa Anna Bombino Consigliere

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.79985 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 51827 reso dall'agente contabile a valore per buoni carburante del Comune di Viterbo, sig. Costantini Giuliano, per il periodo di gestione 2020.

Visto il conto giudiziale n.51827;

Vista la relazione n.6/2023 del magistrato relatore dei conti giudiziali;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, di avviso contrario, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, commi 2 e 3, e dell'art. 147 c.g.c.;

Viste le memorie difensive dall'agente contabile, difeso in proprio.

Vista la requisitoria orale del Pubblico Ministero,
il cui testo scritto è stato depositato in data 26
gennaio 2024, per l'odierna udienza;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla udienza pubblica del 15 febbraio 2024, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Filomena
Graziano, il Magistrato relatore dott.ssa Alessandra
Sanguigni, il rappresentante del Pubblico Ministero
nella persona del VPG dott.ssa Maria Teresa D'Urso,
assente l'agente contabile.

FATTO

1. L'odierno giudizio di conto è scaturito
dall'iscrizione a ruolo d'udienza ai sensi dell'art.
147 c.g.c. del conto giudiziale indicato in epigrafe,
avente ad oggetto buoni carburante, relativo al
periodo di gestione 2020. Il conto è stato depositato
in data 11 maggio 2021, dall'agente contabile
Giuliano Costantini, autista del Sindaco di Viterbo,
e utilizzatore dei buoni benzina per il rifornimento
dell'auto a disposizione per gli spostamenti
istituzionali del Sindaco. All'esito dell'esame del
conto giudiziale n.51827, il giudice designato
all'esame del conto trasmetteva la relazione
conclusiva ove, constatata la regolarità del conto,
proponeva al Presidente della Sezione l'approvazione

del conto medesimo ai sensi dell'art. 145, c. 4 c.g.c., con il conseguente discarico dell'agente contabile redigente.

2. Al riguardo, il Giudice designato per l'istruttoria, nella relazione di proposta di discarico, aveva preso atto di quanto riferito dal Responsabile del Servizio finanziario, il quale aveva precisato che non esiste alcun regolamento del Comune di Viterbo che disciplini le fasi di gestione dei buoni carburante ed aveva illustrato l'iter organizzativo consistente nell'approvvigionamento da parte dell'Ufficio Provveditorato per tramite del MEPA/Consip. Il Responsabile suddetto aveva indicato che la custodia dei buoni è in carico all'Economo comunale che, su indicazione dello stesso Ufficio del Provveditorato, distribuisce ai vari agenti contabili incaricati presso il Settore di appartenenza il numero dei buoni carburante da gestire; aveva riferito che gli agenti utilizzano i buoni in base alle necessità di rifornimento dei mezzi a loro disposizione e rendono il conto al termine dell'esercizio finanziario, come previsto dalla normativa ed infine che l'eventuale giacenza di fine anno viene riutilizzata quale giacenza iniziale dell'anno successivo. Il Giudice designato aveva

concluso proponendo il discarico ed evidenziando che il conto, a seguito della rettifica del valore iniziale indicato erroneamente, è stato compilato correttamente, con l'indicazione delle risultanze contabili riscontrate con la documentazione trasmessa in sede istruttoria.

3. La Procura, tuttavia, ha manifestato contrario avviso al discarico dell'agente contabile, non avendo ravvisato alcuna documentazione giustificativa dalla quale potesse risultare il concreto ed effettivo impiego dei buoni carburante a fondamento dello "scarico", consistente nella reale ed effettiva utilizzazione degli automezzi in uso all'Amministrazione e del carburante per finalità pubbliche.

4. L'agente contabile ha depositato memorie difensive ed illustrative. Nello specifico, ha affermato che la vettura era una Fiat Tipo 1300 a noleggio, con una capacità di percorrenza di circa di 19 km al litro in zona urbana, e che i buoni carburante sono stati unicamente utilizzati per il rifornimento dell'auto per il trasposto del Sindaco, quindi per finalità pubbliche. Ha comprovato il chilometraggio percorso con copia di messaggi whatsapp intercorsi con la società di noleggio,

inviati il 30-4-2019 e poi a novembre 2020, con foto del chilometraggio, calcolando in tal modo la percorrenza media a suo dire compatibile con l'utilizzo dei buoni al prezzo medio della benzina del periodo (1,5 € per litro). Ha messo in evidenza che non vi era nella normativa comunale alcuna disciplina che regolamentasse il tipo di documentazione necessaria in tale ambito, se non la compilazione del Mod. 24, con autodichiarazione dei buoni utilizzati. Ha fatto altresì notare che il conto giudiziale 2019, identico per modalità e documenti presentati, si è concluso con il discarico. Ha terminato quindi sostenendo la correttezza dell'operato in qualità di agente contabile.

5. La Procura ha depositato il testo scritto della requisitoria orale per l'udienza, ove ha reputato l'inidoneità delle argomentazioni e della documentazione prodotta a costituire prova giustificativa per procedere al discarico.

6. Alla pubblica udienza odierna, dopo la relazione del magistrato, il Pubblico Ministero ha confermato le proprie conclusioni nei termini indicati nell'atto depositato. Nessuno presente per l'agente contabile.

7. Al termine della discussione la causa passava in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

8. Il giudizio di conto è stato sottoposto all'esame della Sezione in ragione del contrario avviso manifestato dalla Procura sulla proposta di discarico formulata dal giudice designato, in esito all'esame di un conto riguardante la gestione di buoni carburante.

9. L'ambito specifico di analisi, indicato dal Pubblico ministero, attiene alla carenza di elementi informativi idonei a rappresentare la gestione dell'agente ed alla mancanza di documentazione necessaria al fine di dimostrare l'utilizzo dei buoni benzina per la finalità pubblica nell'uso della vettura. La più recente giurisprudenza difatti non ritiene sufficiente la mera indicazione del numero dei buoni in consegna all'agente contabile ad inizio anno da raffrontare al numero dei buoni al termine dell'esercizio. In altri termini, occorre la prova da parte dell'agente contabile dell'utilizzo degli stessi buoni, che di contro potrebbero essere stati smarriti, o utilizzati per scopi non istituzionali. Il mero raffronto fra la giacenza iniziale e quella

finale non può essere esclusivamente quantitativo, anche se lo scrutinio parte dal dato numerico, ma deve essere supportato da elementi che consentano di attestare la correttezza dello "scarico", cioè dell'utilizzo del bene a materia.

Le suddette considerazioni generali muovono in primis dalla previsione dell'art. 626, del r.d. n. 827/1924, che contempla la disciplina del conto giudiziale dei contabili di materie, secondo cui *"il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi"*. L'ultimo comma precisa che *"ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa"*. Orbene, il Collegio non può non concordare con la Procura nel ritenere indispensabile la sussistenza di idonea documentazione giustificativa che comprovi la

regolarità dell'uscita dei buoni carburante. L'uscita rappresenta lo scarico, cioè l'impiego del titolo, che deve essere conforme alle norme e nel caso di specie deve illustrare l'utilizzo del carburante esclusivamente per finalità pubbliche. Senza sconfinare in un controllo sulla gestione, che presenta caratteristiche diverse sia pur intimamente correlate, il Collegio ritiene che possano essere ritenute valide dimostrazioni quelle già indicate proprio al Comune di Viterbo e riportate in recenti sentenze (sez. Lazio sent. nn. 710 e 711/2023). In particolare, si fa riferimento a "ricevute regolarmente timbrate e firmate del gestore della pompa di benzina attestanti l'avvenuta erogazione di carburante, la tipologia di carburante, l'importo di carburante erogato, la data di rifornimento e la targa dell'autovettura rifornita".

Nella odierna fattispecie, invece non risultano depositate idonee giustificazioni comprovanti il corretto utilizzo. Peraltro, la foto del contachilometri della vettura (di quale vettura non è fornita prova se non presunzioni) riguarda alcuni mesi anche dell'anno precedente, senza comunque alcuna dimostrazione della correlazione con la macchina ad uso del Sindaco, e quindi nulla comprova

sull'utilizzo dei buoni stessi, anche se verosimilmente sono serviti per i km orientativamente percorsi nell'anno.

10. Con riguardo al precedente richiamato dall'agente contabile nelle proprie memorie, vero è che il Collegio ha dichiarato la regolarità del conto 2019 di un agente contabile per buoni carburante del Comune di Viterbo, con il discarico dell'agente, ma nel caso richiamato (le citate sent. nn. 710 e 711/2023) la documentazione integrativa depositata dall'agente contabile e le conseguenti conclusioni favorevoli formulate dalla Procura regionale ribadite in udienza, avevano consentito di definire il giudizio con la declaratoria di regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile. Pur rilevandone la tardiva dimostrazione, si era trattato del deposito, per ciascun dipendente che avesse in uso i singoli mezzi, di vari documenti, quali: il verbale di consegna dei buoni carburante, la scheda carburante del singolo automezzo in uso (riportante la data di rifornimento ai vari distributori, i litri erogati, il costo del giorno del carburante, i chilometri riportati sul contachilometri del mezzo), le copie degli scontrini dei rifornimenti effettuati relativi ad ogni singolo mezzo, la scheda di

movimentazione dei buoni carburanti per il controllo da parte dell'uffici dei regolari rifornimenti. La Sezione aveva argomentato in ogni caso, evidenziando alcuni "elementi di indirizzo e di orientamento" per le rendicontazioni degli agenti contabili relative ai futuri esercizi finanziari, stigmatizzando la necessità che gli uffici competenti depositino, unitamente al conto giudiziale, tutta la documentazione ritenuta idonea ai fini della dichiarazione di regolarità del conto e del discarico dell'agente contabile.

La documentazione invece prodotta in questo giudizio ha meramente natura ricognitiva di autodichiarazione resa dal soggetto utilizzatore dei buoni e come tale risulta idonea a comprovare il "carico", ma non lo "scarico", consistente nella reale ed effettiva utilizzazione degli automezzi in uso all'Amministrazione per finalità pubbliche, in assenza -si ribadisce- di ricevute del distributore di carburanti attestanti l'erogazione, l'importo e la tipologia del carburante, la data di rifornimento e la targa dell'auto.

11. Non può quindi considerarsi regolare il conto giudiziale, in assenza di quanto ritenuto

indispensabile dal Collegio, che sul punto concorda con la Procura.

12. Con riguardo alla circostanza che il Comune non solo non ha regolamentato l'ambito qui scrutinato, non essendo indicato alcunché nel Regolamento di contabilità dell'Ente o in altro regolamento, ma non ha neppure mai richiesto ulteriore documentazione all'agente contabile, va rilevato che nei casi precedentemente scrutinati e qui richiamati è stata adottata una qualche metodologia gestionale comprovante l'utilizzo dei buoni, anche se diverso era il servizio amministrativo al quale erano assegnati i veicoli e l'agente contabile. Comunque, a ben vedere le citate sentenze del 2023 non potevano costituire atto di indirizzo per la gestione 2020, ma solo per le rendicontazioni future.

Pertanto, il Collegio, pur nel formale pareggio del conto che non pare presentare ammanchi, dichiara l'irregolarità del conto per mancata presentazione di documentazione comprovante il corretto scarico dei buoni, non avendo l'agente contabile assolto al suddetto onere probatorio.

13. Va a questo punto considerato, ai fini dell'addebito, l'elemento soggettivo dell'agente contabile, ovvero la sussistenza del dolo o della

colpa grave e gli elementi a discolpa presentati dall'agente contabile.

A tal riguardo, per configurare la responsabilità dell'agente contabile, le Sezioni Riunite (SSRR sent.12/QM/2007) e la giurisprudenza granitica sulla questione hanno attribuito valenza generale alle previsioni di cui all'articolo 1 co. 1 della legge 20 del 1994, secondo cui la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale, limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. La responsabilità contabile quindi si caratterizza per gli stessi elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, nel valutare la responsabilità dell'agente contabile nei giudizi di conto, pur con inversione dell'onere della prova (ex multis Sez. Lazio sent. 805/2021; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 614/2019; Sez. II Appello sent. 7/2021; Sez. Toscana sent. 325/2023).

Non vi è la prova, nello specifico, da parte del Procuratore di un ammanco e l'agente contabile ha illustrato i motivi della mancanza di documenti relativi all'utilizzo, sottolineando l'assenza di regolamentazione specifica del Comune per la tipologia di settore e la mancanza di indicazioni da

parte dell'Amministrazione sulla documentazione necessaria da conservare e produrre. Perciò il Collegio ritiene che non vi sia colpa grave per negligente violazione di regole -come detto qui non predeterminate-. La violazione degli orientamenti giurisprudenziali di indirizzo, enunciati già da questa Corte, essendo successivi alla gestione rendicontata non può costituire sintomo tale da acclarare la gravità della colpa. Pertanto, considerando la sussistenza della buona fede di fatto dell'agente, e comunque la correttezza meramente formale del conto quanto a buoni iniziali in custodia e rimanenze finali, la presenza della sottoscrizione del Responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità del responsabile del Servizio finanziario che nulla ha obiettato sulla mancanza di documentazione ulteriore sul consumo delle materie di cui era custode l'agente contabile, il Collegio non procede ad alcun addebito nei confronti dell'agente contabile, per mancanza di colpa grave.

I motivi svolti e formulati dalla Sezione sono così ribaditi:

è necessaria specifica documentazione comprovante il corretto scarico dei buoni benzina, che può essere

ravvisata in ricevute regolarmente timbrate e firmate dal gestore del distributore di carburanti attestanti l'avvenuta erogazione del carburante, la tipologia dello stesso, il relativo importo a fronte di quanto erogato, la data di rifornimento e la targa del mezzo rifornito;

dette conclusioni devono costituire elementi di indirizzo o di orientamento per le rendicontazioni degli agenti contabili dei buoni carburante, nonché per gli Organi responsabili dell'Ente locale che devono intraprendere ogni iniziativa e adottare ogni rimedio per apportare l'integrazione alla disciplina vigente, al fine di conformare l'azione amministrativa ai canoni di legalità e di virtuosità e di trasparenza della Pubblica amministrazione.

14. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio iscritto al n.79985:

- dichiara irregolare il conto n. 51827 "Comune di Viterbo - Buoni Carburante - Periodo di gestione 2020", senza addebito per l'agente contabile Giuliano Costantini, ma con le prescrizioni di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15
febbraio 2024.

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

L'Estensore

Il Presidente

Alessandra Sanguigni

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in 24 aprile 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

Firmato Digitalmente